

Dott. Antonio Borghetti
Dottore Commercialista – Consulente del lavoro - Revisore Legale

COMUNE DI CAVEDINE

Provincia Autonoma di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

AL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267/2000

Il giorno 03.11.2025 il sottoscritto Antonio Borghetti ha preso in esame la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla soccombenza nel merito ed anche con riferimento alle spese di lite liquidate in euro 1.800,00, del Comune di Cavedine in una lite tributaria attivata da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con riferimento ad un avviso di accertamento IMIS (n. 1720/2012 e quelli 2013, 2014, 2015, 2016 riuniti). Il debito fuori bilancio è appunto pari all'importo liquidato in sentenza (1.800,00 euro). Visto/a:

- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 194 del T.U.E.L. che determina i casi previsti per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la proposta di delibera consiliare e la copertura finanziaria;
- i pareri favorevoli alla proposta di deliberazione espressi dal Segretario Comunale dott. Gianni Gadler e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Sergio Manuel Binelli in ordine, rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;
- la richiesta di parere del 03.11.2025;
- l'avviso di accertamento N° 1720/2012/FABBRICATI;
- la delibera 96/2025 della Giunta del comune di Cavedine che affida, previa individuazione demandata a Trentino Riscossioni S.p.A., al dott. Luigi Lovecchio, dottore commercialista nato a Conversano (BA) il 19.03.1960, con studio professionale in Bari la cura della difesa comunale; in tale delibera l'ente ha cura di precisare l'interesse a svolgere pienamente la propria difesa in pubblica udienza (non prevista come standard nel processo tributario): *"Ritenuto altresì che tale assistenza tecnica debba riguardare anche la rappresentanza e la difesa del Comune per la trattazione in pubblica udienza della causa in oggetto."*

- la sentenza n. 306/2/2025 emessa dalla C.G.T. di I grado di Trento in forma monocratica (D. Erlicher); dalla sentenza si evince che il difensore dell'ente locale ha partecipato "con modalità a distanza" e non in presenza all'udienza di trattazione;
- il dispositivo della sentenza che, a fronte di una lite del valore di euro € 4.165,84 (contributo unificato 60,00 euro) per l'anno 2012 ha accolto il ricorso della società contribuente e rigettato tutte le difese comunali a quest'ultimo imponendo anche una grave - in rapporto al valore di lite - soccombenza, pari ad euro 1.800,00 euro di spese giudiziali.

La vittoria giudiziale è figlia dell'intervenuta decadenza dell'ente impositore-comune; se la decisione di prime cure fosse priva di censure, l'ente avrebbe dovuto meglio valutare l'emissione dei tardivi avvisi di accertamento ed altresì dovrebbe ben ponderare l'opportunità di spiegare appello.

La proposta è classificabile sotto la lettera a) dell'art. 194 TUEL e il debito fuori bilancio trova integrale copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente.

Il sottoscritto, preso atto dei documenti prodotti ed effettuati i necessari riscontri, esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere tecnico

FAVOREVOLE

alla procedura del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio descritto, ricorrendo i presupposti di cui alla lett. a) dell'art. 194 del T.U.E.L.

In conclusione il Revisore segnala l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e richiede pertanto di essere notificato dell'avvenuta trasmissione. Segnala inoltre di valutare attentamente i comportamenti futuri relativi alla presente fattispecie, avendo a mente i criteri e le riflessioni quivi svolte.

Rovereto, li 04.11.2025

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Antonio Borghetti